



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 16 del Consiglio Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE IN ESECUZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI ALLA L.R. 02.05.2013, N. 3.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventiquattro** mese di **giugno** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
ANDREIS FRANCO	CONSIGLIERE	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Assente giustificato
LIBONI MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELOTTO CRISTIAN	CONSIGLIERE	Presente
RAO GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
RAUZI ALESSIO	CONSIGLIERE	Presente
ENDRIZZI PIERLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
MARINELLI CARLO	CONSIGLIERE	Assente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Assente giustificato

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri LIBONI MARCELLO E ENDRIZZI PIERLUIGI, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere BRUSEGAN FEDERICO

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE IN ESECUZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI ALLA L.R. 02.05.2013, N. 3.

Relazione:

- con deliberazione consiliare n. 26 di data 22.06.2007 è stato approvato lo Statuto comunale di Malé, documento pubblicato a sensi di legge sul BUR n. 39/I-II, supplemento n. 1, dd. 25.09.2007.
- a seguito l'introduzione delle nuove norme in materia di ordinamento dei comuni, contenute nel D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, si era evidenziata la necessità di operare una profonda revisione dello Statuto vigente onde adeguarlo alle intervenute nuove previsioni, attività che portata avanti da apposita Commissione ha permesso di concordare e fare proprio un testo statutario adottato con delibera di approvazione n. 26 dd. 22.06.2007.
- si evidenzia inoltre come con l'approvazione della L.R. 02.05.2013 n. 3 di "Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bressanone e Varna e modifica delle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3 "Elezioni dirette del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1" e successive modificazioni e 5 febbraio 2013, n. 1 "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni", nonché disposizioni in materia di trasparenza", si è appunto intervenuti sul sistema elettorale dei comuni ed in particolare, all'art. 2 comma 1 si è modificato il comma 1 dell'art. 12 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1 che, intervenendo sull'art. 2 della L.R. 30.11.1994 n. 3, ora così dispone;

Art. 2 Giunta comunale 1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:

- a) omissis;
- b) omissis;
- c) omissis;
- d) 4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- e) 3 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 abitanti e nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- f) omissis.

- in ragione di ciò, coerentemente all'invito ad adeguarsi fatto dalla Regione con propria circolare n. 2/EL/2013, in analogia ed in coerenza con quanto disposto con l'articolo 2 comma 1 lettera a) che rivede in ribasso i numeri massimi dei componenti la giunta comunale, ora articolati in funzione di sei classi demografiche, si propone di modificare coerentemente l'articolo 22 dello Statuto.
- nella circolare viene precisato poi cheil numero di assessori, entro quello massimo indicato dalla legge regionale, rimane stabilito dallo statuto comunale. Questo costituisce pertanto uno dei punti in relazione a cui sarà necessario adeguare lo statuto del comune, adeguamento da effettuarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di modifica. La suddetta disposizione si applica comunque a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della legge tanto che, se dovendosi provvedere al rinnovo anticipato del consiglio, lo statuto non fosse ancora adeguato, sarà il consiglio comunale uscente (o eventualmente il commissario straordinario, che ne esercita le funzioni) a stabilire

con propria deliberazione il numero degli assessori entro la misura massima prevista dalla legge.

- *viene poi dato atto come l'obbligo di adeguamento degli statuti comunali alle nuove disposizioni legislative, pena lo scioglimento (previa diffida ad adempiere entro tre mesi) del consiglio comunale, non imponga la modifica di ulteriori disposizioni, vero che se possono essere meglio esplicitati gli articoli che hanno ad oggetto le quote di genere, di fatto, come oggi formulati, non collidono con quanto imposto dagli articoli 3 e 5 della Legge regionale (considerato che la parità di accesso nella giunta comunale e le pari opportunità nelle nomine e designazioni sono ora disciplinate direttamente dalla stessa) considerato poi che una loro verifica potrà essere fatta in chiave politica dalla nuova Assemblea nel caso questa voglia rafforzare principi di suo interesse.*

Tutto ciò premesso si conviene di modificare appunto l'art .22 – GIUNTA COMUNALE – come in appresso e fermo resto;

da 1. a 2. Omissis.

3. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede e da n. 3 (tre) Assessori. Nella Giunta deve essere assicurata la partecipazione di ambo i generi.

4. Omissis.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso visione del documento proposto dalla Segreteria comunale che, nel ricalcare i principi e le considerazioni di cui in premessa, può essere fatto proprio.

Ricordato come la presente modifica troverà operatività a'sensi dell'art. 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, che tra l'altro così dispone;

Statuto comunale

1. Il comune adotta il proprio statuto.
2. Omissis.
3. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del comune.
4. Copia dello statuto è inviata alla giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, ed al commissario del governo competente.
5. L'ufficio della giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPRG. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la modifica all'articolo 22 dello Statuto comunale del Comune di Malè, nel testo di cui in appresso e fermo resto:

- GIUNTA COMUNALE -

da 1. a 2. Omissis.

3. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede e da n. 3 (tre) Assessori. Nella Giunta deve essere assicurata la partecipazione di ambo i generi.

4. Omissis.

2. Di disporre la pubblicazione dello Statuto comunale modificato, nel testo coordinato allegato, all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Di dare atto che il nuovo Statuto comunale entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune, data dalla quale cesserà di produrre effetti quello vigente.

4. Di inviare copia della presente deliberazione, dopo la sua entrata in vigore, alla Giunta Regionale ed al Commissario del Governo della Provincia di Trento.

5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m

6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to BRUSEGAN FEDERICO

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **30.06.2014** al giorno **10.07.2014**

**Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -**

Deliberazione divenuta esecutiva il 11.07.2014 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 11.07.2014

**Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio**

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè,

**Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio**
